

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 1-2797

Attività di raccordo e collegamento tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni ed i servizi sociali territoriali nell'area degli interventi a tutela dei minori. Approvazione requisiti e modalità distacco operatori.

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che:

sul territorio regionale operano 22 Equipes Sovrazionali per le Adozioni, che svolgono le attività inerenti le adozioni riferite all'ambito territoriale sovrazionale individuato con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001 e confermato con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008;

dato atto che, parallelamente, le attività inerenti gli affidamenti familiari, così come tutti gli altri interventi in tema di sostegno e protezione dei minori, sono assicurati dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per quanto di competenza e rispetto al proprio territorio, in raccordo con i servizi sanitari;

considerato che, a fronte della necessità di assicurare il collegamento tra Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni e servizi territoriali, per quanto concerne le attività relative alle adozioni ed agli affidamenti familiari, con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008 l'Amministrazione Regionale ha previsto il distacco presso il Tribunale per i Minorenni di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali (Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Chierese ed il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino T.se);

dato atto che la convenzione tra la Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni ed i Consorzi dei del Chierese e di Gassino T.se, è stata sottoscritta in data 3 novembre 2008 (Rep.n.13931), per la durata sperimentale di un anno e che, conclusa la fase di sperimentazione, è stata stipulata una nuova convenzione in data 14 marzo 2011, con durata triennale (Rep.n. 16039 del 22 marzo 2011), secondo quanto previsto con DGR n. 35-1025 del 15.11.2010;

viste le positive ricadute sul territorio piemontese delle attività realizzate in attuazione della convenzione sopra richiamata;

vista l'esigenza di rafforzare ulteriormente il raccordo con i servizi territoriali, in tutte le aree afferenti alla tutela dei minori, nelle quali un efficace raccordo tra le Autorità Giudiziarie Minorili ed i servizi appare di fondamentale importanza per una buona riuscita degli interventi, nel superiore interesse dei minori interessati;

vista altresì la necessità di assicurare un supporto alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.184/83 ed alla verifica delle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi ai sensi dell'art. 9 L. 184/1983, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi territoriali;

dato atto che tali necessità sono state evidenziate rispettivamente dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Torino e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

considerato il rilievo che tali attività rivestono per l'espletamento delle funzioni a sostegno dei minori da parte dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, chiamati ad una costante e sempre più incisiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie Minorili;

valutato che l'Amministrazione Regionale individua gli interventi sopra descritti quali azioni particolarmente significative per il monitoraggio dei casi di allontanamento dei minori dal proprio nucleo familiare, ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno e dell'ulteriore sviluppo di forme di accoglienza alternative all'inserimento in comunità, con conseguente contenimento delle spese derivanti dall'entità e dalla durata degli inserimenti;

ritenuto, pertanto, opportuno prevedere un potenziamento delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i servizi territoriali e le Autorità Giudiziarie Minorili, già in atto in applicazione della convenzione del 14 marzo 2011, estendendo tale collaborazione alla Procura presso il tribunale per i Minorenni, attraverso il distacco di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori, in possesso dei requisiti professionali necessari;

dato atto che ai fini della presentazione della disponibilità al distacco presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni, gli operatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione;

dato altresì atto che, a seguito dell'approvazione della presente Deliberazione, si procederà alla verifica presso i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle disponibilità al distacco degli operatori in possesso dei requisiti sopra individuati;

accertato che le istanze pervenute saranno valutate di concerto tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, o persone da loro delegate, ai fini della definizione delle due figure professionali aventi maggior titolo, che saranno successivamente individuate con apposita Determinazione Dirigenziale, da adottarsi entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle istanze;

ritenuto, inoltre, di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione di apposito schema di convenzione che regoli i rapporti tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in particolare per quanto concerne l'utilizzo degli operatori da parte della Procura e del Tribunale per i Minorenni e gli oneri in capo agli Enti firmatari;

considerato il rilievo delle attività sopra citate per tutto il territorio regionale;

dato atto che la Regione Piemonte ritiene necessario assumere l'onere delle spese relative al distacco degli operatori ai Soggetti gestori di provenienza, attraverso l'erogazione di un contributo da definirsi con successivo provvedimento deliberativo, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’Art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 25 del 27/12/2011 "Legge Finanziaria per l'anno 2011";

vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013";

vista la DGR n. 1-1380 del 19/1/2011 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione della spesa";

vista la DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 "Bilancio di previsione 2011 - Parziale assegnazione delle risorse finanziarie";

vista la D.G.R. n. 18-2321 del 12 luglio 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte con DGR n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 e n. 36-1487 del 11 febbraio 2011”;

vista la D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008;

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7.9.2009;

vista la DGR n. 35-1025 del 15.11.2010;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di prevedere un potenziamento delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i servizi territoriali, la Procura presso il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale per i Minorenni di Torino, attraverso il distacco di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, in possesso dei requisiti professionali necessari, che svolgeranno le proprie funzioni con particolare riferimento alla verifica degli inserimenti dei minori in strutture residenziali, nonché al settore degli affidamenti familiari, delle adozioni ed alle restanti aree di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori;

-di prevedere che, ai fini della presentazione della disponibilità al distacco, gli operatori dipendenti dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali debbano essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

-di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento, lo svolgimento delle procedure finalizzate alla raccolta delle disponibilità al distacco da parte degli operatori in possesso dei requisiti sopra individuati;

-di dare atto che le disponibilità pervenute saranno successivamente valutate di concerto tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente del Tribunale per i Minorenni ed il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, o persone da loro delegate, ai fini della definizione delle due figure professionali aventi maggior titolo, che saranno successivamente individuate con apposita Determinazione Dirigenziale, da adottarsi entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle istanze;

-di dare atto che i rapporti tra l'Amministrazione Regionale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni ed i Soggetti gestori di appartenenza degli operatori individuati saranno regolati con apposita convenzione, che sarà approvata con successivo provvedimento deliberativo;

-di dare atto che gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale, relativi alla spesa sostenuta dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per il distacco degli operatori, saranno definiti con successivo atto deliberativo, attraverso la previsione di un apposito contributo da erogarsi ai suddetti enti gestori, che sarà quantificato compatibilmente con la disponibilità di risorse a bilancio regionale.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)

Allegato

Raccordo e collegamento tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed i servizi territoriali

Requisiti ed attività previste per il distacco

-Qualifica professionale operatore: funzionario amministrativo

-Categoria: D

-Esperienza: almeno 5 anni di esperienza professionale presso i servizi sociali territoriali nel settore degli interventi a favore dei minori in difficoltà (minori fuori famiglia, interventi educativi e di sostegno).

Attività previste: il distacco è finalizzato al supporto alla Procura nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori in strutture residenziali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.184/83 ed alla verifica delle relazioni semestrali sull'andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi ai sensi dell'art. 9 L. 184/1983,

Modalità distacco: a tempo pieno, per la durata, a livello sperimentale, di un anno.

Raccordo e collegamento tra la Regione Piemonte, il Tribunale per i Minorenni ed i servizi territoriali

Requisiti ed attività previste per il distacco

-Qualifica professionale operatore: assistente sociale o, in subordine, educatore professionale

-Categoria: D

-Esperienza: almeno 5 anni di esperienza professionale presso i servizi territoriali, nel settore di attività degli affidamenti familiari e/o delle adozioni o, in subordine, degli interventi di sostegno ai minori in difficoltà.

Attività previste: il distacco è finalizzato allo svolgimento di attività di raccordo e coordinamento tra la Regione (area sociale e sanitaria), il Tribunale per i Minorenni ed i servizi territoriali nello specifico settore degli affidamenti familiari e delle adozioni (monitoraggio attuazione provvedimenti TM, verifica relazioni semestrali trasmesse dai servizi ex art.4 comma 3 L.184/83), nonché al potenziamento dei collegamenti con i servizi del territorio in tutte le aree di intervento del Tribunale per i Minorenni a tutela dei minori.

Il lavoro può comportare il caricamento su supporto informatizzato dei dati inerenti le attività svolte.

Modalità distacco: a tempo pieno, per la durata, a livello sperimentale, di un anno.